

TI_GERICHTE 34.2021.6 vom 10. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.6

FR: TI_GERICHTE 34.2021.6 du 10 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 34.2021.6 del 10 maggio 2021

Erwägungen

E. 11

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, *Obligatorische Berufliche Vorsorge*, in: Schw. BVR, Band XIV, *Soziale Sicherheit*, 2007, p. 2065; Lüthy, *Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung*, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2019 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d'affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi. Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento (con effetto al 31 gennaio 2021) del contratto d'adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell'art. 7.3 del contratto. Dall'estratto conto 19 febbraio 2021 di cui al doc. A/5 prodotto dalla fondazione attrice e che considera i movimenti di dare e a-vere sino al 19 febbraio 2021 risulta un importo complessivo scoperto per contributi e interessi di fr. 19'424.60. A ciò si aggiungono le spese, le quali vanno ammesse nella misura in cui contemplate nel regolamento dei costi e documentate (DTF 117 II 258). Nel caso in disamina trattasi dei costi documentati di diffida per complessivi fr. 900 (cfr. doc. A/6.1, A/6.2, A/6.3) e dei "costi esecuzione" di fr. 500 (cfr. doc. A/7) entrambi previsti all'art. 2 Regolamento dei costi (sub doc. A/1). Gli ulteriori

importi di fr. 500 e fr. 73.30 per “ costi esecuz. e fallim.” addebitati il 17 dicembre 2019 rispettivamente il 12 febbraio 2020 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non trovano riscontro alcuno agli atti e non possono pertanto essere riconosciuti in quanto non documentati (nella misura in cui trattasi di anticipo delle spe-se d’esecuzione, l’importo di fr. 73.30 non può essere in ogni ca-so riconosciuto trattandosi di spesa che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, *La mainlevée d’opposition*, § 164, p. 414; Ammon/Walther, *Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts*, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007). La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l’istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.2 Sulla scorta di quanto precede, il credito spettante alla fondazione attrice nei confronti della società convenuta va complessivamente cifrato in fr. 20'824.60 (19'424.60 + 500 + 900 con interessi di mora al 5% dal 20 gennaio 2021 su 20'324.60 (e non, come indicato in petizione, in complessivi fr. 22'315.90 con interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 e interessi di fr. 55).

2.4 La richiesta attorea volta alla pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. _____ del 22 gennaio 2021 dell'UE di _____ merita accoglimento. Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler , in: *Droit privé et assurances sociales*, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).